

ASSICURAZIONE E SICUREZZA

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sul Soggetto ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della convenzione di tirocinio formativo. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. Entrambi le parti garantiscono che il proprio personale, ivi compresi gli studenti, eventualmente impegnati nelle attività scientifiche, presso le strutture ospitanti, sia assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
3. Entrambi le parti provvedono con oneri a proprio carico alla copertura per la responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento di tutta l'attività svolta dal personale universitario e dagli studenti ospitati presso l'Università UdA e il Soggetto ospitante.
4. La fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività degli studenti dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
5. Qualora gli studenti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere eseguita solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
6. La sorveglianza sanitaria degli studenti sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale del Soggetto ospitante sarà assicurata dal proprio medico competente. Su motivata richiesta del Soggetto ospitante, gli studenti sono tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari, a carico del Soggetto ospitante, volti a prevenire la diffusione di malattie infettive o l'insorgenza di altre patologie; tali controlli potranno essere effettuati prima dell'inizio dell'attività oppure a seguito di specifica esposizione. I dati relativi alla sorveglianza effettuata dovranno essere trasmessi all'Università UdA. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni, la sorveglianza fisica sull'ambiente e sul personale è assicurata dalla Parte presso la cui struttura il personale opera. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.
7. L'Università UdA è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
8. Il Soggetto ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il Soggetto ospitante si impegna a somministrare al personale, ivi compresi gli studenti, una formazione specifica conforme ai rischi a cui il personale, ivi compresi gli studenti, saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.